

BVGer D-5469/2023 vom 6. September 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5469_2023_d20230906

FR: TAF D-5469/2023 du 6 septembre 2023

IT: TAF D-5469/2023 del 6 settembre 2023

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 settembre 2023

Erwägungen

E. 5.1

In primo luogo, occorre esaminare la censura formale avanzata dalla ricorrente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, in quanto è suscettibile di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2;

MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem

Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). In particolare, l'insorgente lamenta che la SEM avrebbe dovuto chiarire i fatti rilevanti nonché la situazione in Colombia in modo più dettagliato (cfr. p.ti 36-37 e 39, pag. 12 del ricorso).

E. 5.2

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3

Nella presente fattispecie, il Tribunale rileva che dalle generiche e per nulla sostanziate allegazioni addotte in sede ricorsuale circa le presunte carenze formali, non si ravvedono quali ulteriori accertamenti l'autorità inferiore avrebbe dovuto intraprendere per analizzare il caso di specie. La ricorrente ha fatto valere, in sostanza, di essere stata minacciata dal vicino di casa – fatto per cui ha sporto denuncia presso le autorità – nonché di essere stata vittima di estorsione da parte del gruppo “D._____” e di aver subito uno spostamento forzato (cfr. supra

D-5469/2023 Pagina 7 consid. 4.1). Da parte sua, la SEM, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, ha posto ulteriori domande alla richiedente al fine di chiarire taluni aspetti del suo racconto. Pertanto, considerati i motivi d'asilo della ricorrente ed i mezzi di prova versati agli atti, agli occhi del Tribunale non risulta trattarsi di un caso complesso che

avrebbe necessitato accertamenti supplementari da parte della SEM. Inoltre, il Tribunale ritiene che tali asseriti di carattere generale non giustifichino un approfondimento sulla situazione in Colombia, per la cui valutazione la SEM si è riferita alla giurisprudenza rilevante. Il Tribunale osserva, in aggiunta, che la sola circostanza che la ricorrente – come si evince dai suoi asseriti ricorsuali – non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta, non comporta una violazione del principio inquisitorio.

E. 5.4

Pertanto, la doglianza formale va integralmente respinta.

E. 6.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3

Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).

D-5469/2023 Pagina 8

E. 6.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

E. 7.1

Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva – così come ritenuto dall'autorità inferiore – che quanto riferito dalla ricorrente non permette di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti, gli episodi adottati riguardano minacce e estorsioni che sarebbero state inflitte alla ricorrente da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale (cfr. supra consid. 6.3), ella avrebbe dapprima dovuto esaurire tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine, la Colombia, prima di richiedere protezione in

Svizzera. In particolare, dagli atti risulta che la ricorrente abbia potuto rivolgersi in molteplici occasioni alle autorità in relazione alle minacce ricevute dai vicini, denunciando le asserite intimidazioni subite (cfr. n. 20/18, D68, D81, D84-D92) e organizzando una conciliazione (cfr. n. 20/18, D68, D123-130). Le autorità, da parte loro, hanno dimostrato di essere disposte a proteggerla, emanando due ordini di protezione nei suoi confronti (cfr. n. 20/18, D68, D88-D92). Pertanto, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di rivolgersi alle autorità anche in relazione alle estorsioni e allo spostamento forzato subiti. Non vi sono, difatti, nel caso in esame elementi concreti che indichino che non avrebbe ricevuto protezione anche in tale circostanza, se l'avesse richiesta, soprattutto considerando la fiducia che la ricorrente ha asserito di riporre nella giustizia colombiana (cfr. n. 20/18, D122). In aggiunta, il Tribunale rileva che dopo essersi rivolta all'Unità delle vittime – peraltro tramite l'aiuto della “Casa della donna” – la ricorrente non ha atteso il necessario decorso di tre mesi ed è espatriata la settimana successiva. Infine, la ricorrente ha indicato di essersi trasferita diverse volte, avendo vissuto dapprima in Venezuela e successivamente in Colombia, segnatamente a B._____, a C._____ e nel quartiere di E._____, vicino a B._____ (cfr. n. 20/18, D9-D15). Pertanto, ella avrebbe anche potuto stabilirsi altrove nel Paese d'origine per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, conto tenuto che tali atti sarebbero tutti avvenuti a Bello.

E. 7.2

Per quanto riguarda i nuovi fatti allegati in sede di ricorso, segnatamente la non contestazione da parte dell'autorità inferiore del pericolo per la vita e l'integrità fisica della ricorrente, anche in quanto cittadina venezuelana, il Tribunale osserva che tale pericolo non sussiste, poiché – come sovraesposto (cfr. supra consid. 7.1) – la ricorrente dispone di un'adeguata

D-5469/2023 Pagina 9 protezione e di alternative di protezione all'interno del Paese d'origine. In aggiunta, la ricorrente nel proprio ricorso si è dilungata nell'esposizione generale del contesto socio-politico della Colombia, in particolare l'incapacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, senza tuttavia circoscrivere, nel caso specifico, in che modo lo Stato colombiano non sia stato in grado o non abbia voluto adempiere i suoi compiti di protezione nei confronti della ricorrente. A titolo abbondanziale, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la famiglia della ricorrente vivrebbe nascosta, il Tribunale rileva che, a distanza di due anni, non emergono dagli atti elementi concreti a sostegno di tale allegazione.

E. 7.3

In merito alla documentazione e ai mezzi di prova presentati dalla ricorrente nella procedura di prima istanza, il Tribunale ritiene che gli stessi non siano idonei a sostenere le allegazioni della ricorrente. La ricorrente ha presentato, difatti, quali mezzi di prova la carta d'identità colombiana del marito; la conferma dell'Unità per il sostegno alle vittime relativa alla dichiarazione del 2 luglio 2019, in cui la richiedente affermava di essere vittima di trasferimento forzato e di minacce; la denuncia del 25 dicembre 2022 per minacce da parte dei vicini; la conferma dell'Unità delle vittime relativa alla denuncia del 22 luglio 2017 per minacce e trasferimento forzato; la comunicazione dell'amministratore dell'unità residenziale riguardo a un'udienza di conciliazione con il vicino; la sentenza di primo grado del Tribunale penale del circuito di C._____, in cui si accoglie la richiesta dell'interessata di adottare provvedimenti amministrativi contro il comportamento del vicino. Il Tribunale

rileva che tali mezzi di prova si riferiscono unicamente ad eventi antecedenti a quelli rilevanti per il caso in esame e alle controversie con i vicini, senza tuttavia dimostrare l'incapacità delle autorità colombiane di offrirle protezione. Pertanto, l'interessata non è stata in grado di fornire né durante l'audizione d'asilo né in sede ricorsuale elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del proprio Paese d'origine.

E. 7.4

Ne discende quindi che né le censure sollevate in sede ricorsuale né i mezzi di prova presentati sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo adottati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8

In conclusione, i motivi d'asilo adottati dall'interessata non soddisfano le condizioni di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione

D-5469/2023 Pagina 10 dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

E. 9.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 9.3

Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2

Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 10.3

In sede di ricorso, l'insorgente ha fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto – postulando sostanzialmente quanto asserito in precedenza (cfr. supra consid. 4.3) – la sua attività professionale la esporrebbe al rischio di

subire trattamenti contrari agli artt. 3 CEDU e 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED, RS 0.103.3). Inoltre, ella ha genericamente contestato che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile data la situazione di pericolosità generalizzata in Colombia, segnatamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano.

D-5469/2023 Pagina 11

E. 11.1

Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Colombia.

E. 11.2

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.3

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF D-4272/2022 del 5 giugno 2024 consid. 8.3.2 e rif. cit.). A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente ha dichiarato di stare economicamente bene e di sentirsi stabile in Colombia (cfr. n. 20/18, D122). La ricorrente è una giovane donna (classe 1995), in buona salute, con diverse esperienze lavorative e capace di avviare varie attività commerciali di successo (cfr. n. 20/18, D29, D31-39), circostanze che lasciano presumere che ella potrà facilmente reinserirsi nel contesto socio-professionale colombiano. Inoltre, può contare sulla presenza di una rete familiare in Colombia, segnatamente il marito, i due figli, la madre e la sorella minore, che vivrebbero tuttora insieme (cfr. p.to 23, pag. 9 del ricorso). A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

D-5469/2023 Pagina 12

E. 11.4

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.5

Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 12

Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 13

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 1° novembre 2023.

E. 14

Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5469/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 1° novembre 2023. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.